

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18459 Anno 2015

Presidente: CONTI GIOVANNI

Relatore: DI SALVO EMANUELE

Data Udiienza: 22/01/2015

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BARBARO SALVATORE N. IL 15/08/1974

BARBARO DOMENICO N. IL 05/05/1937

MICELI MARIO N. IL 02/09/1957

LURAGHI MAURIZIO N. IL 26/09/1954

avverso la sentenza n. 4399/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del  
20/05/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI  
che ha concluso per

ANNULLAMENTO CON RINVIO PER  
LURAGHI - RILETTO NEL REATO

Udito, per la parte civile, l'Avv. t'

Udit i difensor Avv. CATANZARITI - GIOVENE-SILVA  
- NARDI

gr

## RITENUTO IN FATTO

1. I ricorrenti impugnano la sentenza emessa , in sede di rinvio, dalla Corte d'appello di Milano e depositata in data 26-9-2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., perché Barbaro Salvatore in qualità di promotore; Barbaro Domenico e Miceli Mario di partecipi e Luraghi Maurizio , titolare della s.r.l. Lavori stradali, quale imprenditore di facciata nell'aggiudicazione delle commesse, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo; presentandosi come prosecuzione della consorceria dei Papalia e ricorrendo ad atti di intimidazione, rappresentati da danneggiamenti e incendi sui cantieri; esplosioni di colpi di arma da fuoco contro beni di altri imprenditori; incendi di autovetture in uso a concorrenti e a pubblici amministratori; minacce a mano armata; imposizione di un sovrapprezzo nei lavori di scavo da destinare ai Papalia ,acquisivano il controllo dell'attività di movimento terra nell'hinterland milanese, imponendo ai pubblici amministratori del Comune di Buccinasco la liquidazione di somme di danaro per lavori mai autorizzati; conseguendo una posizione di monopolio; stabilendo i prezzi di mercato nella zona di riferimento; smaltendo altresì i rifiuti tossici derivanti dalla demolizione di edifici in discariche abusive, ovvero su aree pubbliche, che poi loro stessi chiedevano di bonificare.
2. Miceli Mario deduce violazione degli artt. 627 e 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. nonchè vizio di motivazione ,poiché la Corte d'appello ha formulato delle affermazioni del tutto illogiche in tema di prova delle modalità concrete di spendita del nome dei Papalia da parte di Barbaro Salvatore e dell'asserita nuova consorceria. Così come il giudice d'appello non è stato in grado di indicare alcuna prova in ordine alla riferibilità degli atti intimidatori agli imputati. La Corte territoriale ha inoltre ignorato le dichiarazioni del Sindaco e del dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Buccinasco, i quali hanno riferito che i lavori affidati ai Barbaro rappresentavano lo 0,03% del bilancio comunale e che, su oltre 100 appalti indetti dal predetto Comune, quelli conferiti ai Barbaro non furono più di due. Per di più, la giunta Carbonera intervenne anche presso le imprese private che operavano sul territorio, per dire che i Barbaro "non dovevano più lavorare". Dunque è impossibile sostenere che l'associazione fosse in grado di condizionare, attraverso la forza di intimidazione, l'assegnazione degli appalti nel settore del movimento terra, tanto più che non è vero che i Barbaro abbiano imposto ai pubblici amministratori del Comune di Buccinasco il pagamento di somme di denaro per lavori mai autorizzati, in quanto, all'epoca, molto spesso gli incarichi venivano conferiti informalmente e si provvedeva regolarmente al pagamento del lavoro svolto dall' impresa. Tutti i testi escussi hanno poi negato di aver subito minacce o pressioni da qualcuno degli indagati

ed anzi, sulla base delle loro testimonianze, risulta smentita l'ipotesi relativa all'asserita egemonia conseguita dai Barbaro, con il metodo mafioso, o alla posizione di monopolio, da essi acquisita nel settore del movimento terra. Del tutto inattendibili sono poi le dichiarazioni dei coimputati Persegoni e Luraghi, avendo quest'ultimo ammesso di avere "inventato di sana pianta"talune circostanze.

2.1.Del tutto carente è poi la motivazione in merito alla partecipazione del Miceli alla asserita associazione mafiosa, in quanto nessuno dei testi fornisce elementi da cui dedurre un suo concreto apporto al presunto sodalizio, poiché nemmeno gli investigatori che condussero le indagini parlano di Miceli. L'unico che ne parla è Piva Alessandro, il quale riferisce di un'ottima collaborazione lavorativa e conferma che egli non sapeva neppure che Miceli fosse il genero di Barbaro: ciò che conferma come Miceli non abbia mai speso il nome dell'asserita associazione per ottenere incarichi. Tant'è che lo stesso Gip di Milano lo ha scarcerato e il Pubblico ministero, nell'elevare ulteriori imputazioni afferenti al medesimo contesto fattuale, non ha neppure menzionato la figura di Miceli. Non possono infatti essere utilizzati come elementi a carico i meri rapporti di tipo parentale. Né al Miceli è stato mai contestato alcun reato- fine. Anche l'ipotesi della falsa fatturazione, asseritamente emessa dal Miceli per coprire un versamento di circa € 100.000 della srl Lavori stradali a favore di Salvatore Barbaro, si è rivelata infondata, sulla base delle risultanze della consulenza del pubblico ministero. Così come il teste Giacomel, nella sua deposizione, oltre a non citare mai il nome di Miceli, ha negato di aver prestato una fideiussione a favore della neocostituita FMR Scavi. Quanto poi alle risultanze delle intercettazioni espletate, da nessuna delle conversazioni captate possono enuclearsi elementi a carico del Miceli, che non ha mai formulato affermazioni da cui potersi desumere un suo atteggiamento anche solo vagamente mafioso. Non è poi ravvisabile l'elemento soggettivo del reato, che non può certamente essere inferito dai legami familiari.

2.2.Si censura infine il diniego della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, nonostante il ruolo di minor pregnanza che la stessa sentenza impugnata riconosce al Miceli.

3.Sia la difesa del Miceli che quella di Barbaro Salvatore deducono violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 430 cod. proc. pen., in ordine all'omesso o ritardato avviso di deposito, nel giudizio di primo grado, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi Lucio Airaghi e Maria Urbano, acquisiti, in sede di attività integrativa di indagine, dal PM, nonché della relazione di consulenza tecnica del dr. Perini, con conseguente violazione delle regole del contraddittorio. Infatti, per quanto attiene alla teste Urbano, erano insussistenti le esigenze di segretezza adottate dalla Corte d'appello, dal

momento che le ordinanze di custodia cautelare sono state comunque eseguite dopo la discovery. Per quanto attiene invece all'elaborato peritale, non si comprende come la presenza in atti della documentazione analizzata dal consulente possa sanare il vizio.

4. Barbaro Salvatore deduce motivazione inesistente o, al più, apparente, in merito alla ravvisabilità del metodo mafioso, poiché non è dato comprendere in che modo la Corte territoriale abbia potuto ritenere provato l'utilizzo di tale metodo da parte della consorteria. Al riguardo, non può annettersi validità al richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, dato che quest'ultima costituisce l'antecedente storico e logico di una sentenza di appello annullata con rinvio. Così come la Corte territoriale non ha affatto scandagliato il tema, pur devolutole dal giudice di legittimità, relativo ai rapporti tra le famiglie Barbaro e Papalia, poiché un'associazione Barbaro- Papalia non è mai esistita e non è mai stata neppure contestata e ancor meno accertata nel processo "Nord-Sud". Il Domenico Barbaro odierno imputato e padre del ricorrente Salvatore non è quel Domenico Barbaro imputato nel processo denominato "nord -Sud", come si evince dalla diversità delle date di nascita. Mentre il rapporto di parentela tra Rocco Papalia e Salvatore Barbaro è un dato che è già stato giudicato dalla Corte di cassazione insufficiente a fornire la prova dell'elemento costitutivo della fattispecie di cui all' art. 416 bis cod. pen.. Nè si comprende in qual modo la Corte territoriale possa trarre elementi di segno accusatorio in ordine ai rapporti tra Salvatore Barbaro e Rocco Papalia dalle intercettazioni relative ai colloqui all'interno del carcere di Bad'e Carros. Anche in merito alla pretesa spendita del nome Papalia, il giudice d'appello si limita ad affermare che si trattava di una "realità palese" e che dunque non vi è necessità di alcuna motivazione al riguardo. Le dichiarazioni del teste Rottigni sono già state ritenute insufficienti dalla Corte regolatrice, mentre da quelle del funzionario comunale Fregoni è emerso che non vi è mai stata alcuna minaccia e che addirittura i lavori vennero affidati ad altri. Anche in merito alle pretese condotte intimidatorie condizionanti gli imprenditori-vittime e all'asserita riferibilità di esse a Salvatore Barbaro, la sentenza impugnata si limita a rinviare alle precedenti sentenze, senza tener conto che esse non hanno retto al vaglio della Corte regolatrice e senza considerare che: le dichiarazioni di Dario Brogna mancano di un passaggio fondamentale, relativo ai prezzi di mercato adottati dai Barbaro, sempre in linea con quelli in uso nei settori imprenditoriali in esame; dal reato di estorsione il Barbaro è stato assolto; la consuetudine della corruttela nulla prova circa il metodo mafioso; non vi è alcuna prova del cosiddetto "sovrapprezzo"; l'imprenditore Luraghi è concorrente egli stesso nell'associazione. Il giudice di secondo grado non ha poi effettuato alcuna valutazione in merito alla sussistenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni del

coimputato Luraghi e comunque non ha individuato alcun riscontro individualizzante nei confronti di Salvatore Barbaro. Anzi le dichiarazioni di Pecchia hanno consentito l'assoluzione di Salvatore Barbaro dal reato di estorsione. Del tutto immotivato e poi l'asserto relativo alla inclusione tra le fonti di prova, da valutare ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., delle propalazioni di Giuliana Persegoni.

5. Luraghi Maurizio deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla propria responsabilità, poiché egli, lungi dall'essere un partecipe, fu una vittima del sodalizio criminale. L'obbligo di versare a Salvatore Barbaro la somma di 4,20 euro per i riempimenti e di euro 2 per gli sbancamenti, a prescindere dalla reale effettuazione dei lavori, ha determinato la rovina economica dell'impresa del Luraghi. Il consulente tecnico del pubblico ministero, dr. Perini, ha infatti chiarito che, senza il cantiere di Buccinasco, la società del ricorrente non sarebbe fallita o sarebbe fallita in tempi e con modalità diverse. Luraghi fu costretto a subappaltare i lavori di movimento terra sull'area di Buccinasco alle ditte dei Barbaro nonché a pagare il "pizzo" e non poté neanche riscuotere i crediti vantati nei confronti delle ditte dei Barbaro, sulla base dei lavori eseguiti. Tutto ciò emerge da colloqui intercettati e ignorati dalla Corte d'appello, come la conversazione n. 832 del 23 febbraio 2005, da cui si evince che era Salvatore Barbaro a decidere chi dovesse lavorare sul cantiere; che Luraghi doveva far lavorare i camion delle persone vicine ai Barbaro, a discapito dei suoi abituali collaboratori, e doveva farsi portavoce di Salvatore Barbaro nei confronti di tale Michele Grillo, cui andava ordinato di non mandare più i camion in cantiere; che Luraghi si era prestato al solo scopo di evitare ritorsioni sui propri mezzi. Nella conversazione intercettata, in via ambientale, il 12 luglio 2006, infatti, Luraghi e il geometra Selmi parlano dell'ennesimo episodio di danneggiamento di alcuni mezzi di proprietà dell'impresa del ricorrente. Anche durante la conversazione con la moglie, captata il 3 maggio 2006, Luraghi afferma che, se egli non avesse pagato, "questi qui avrebbero bruciato tutto". D'altronde Luraghi si aggiudicò l'appalto di via Guido Rossa autonomamente e non in forza di un'attività intimidatoria posta in essere dai Barbaro, come si evince dalle testimonianze di Piergiorgio Brambilla, di Giuseppe Pecchia, di Ernesto Giacomel, di Pintus e del colonnello Grimaldi. In particolare, Pintus ha chiarito che l'impresa di Luraghi venne scelta perché aveva presentato il preventivo più economico. Peraltro, nel marzo 2006, l'impresa del ricorrente lasciò il cantiere di Buccinasco e subentrò proprio una società direttamente riferibile ai Barbaro, onde non è vero che questi ultimi non potessero apparire in prima persona. Per di più, la sentenza non chiarisce in quali atti concreti sarebbe consistita l'intermediazione mafiosa che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il lavoro a Buccinasco.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'gr', and the second is a more stylized signature.

5.1. Non è poi ravvisabile l'affectio societatis, non essendovi alcuna volontà di far parte della compagine criminosa né di dividerne le finalità e l'attività svolta. Ancor meno è configurabile uno stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione, non avendo mai il Luraghi prestato un contributo causale alla vita del sodalizio ma essendo stato costretto ad adempiere alle condizioni imposte dai Barbatò, come dimostrato dalla conversazione numero 1492 del 31-12-2005.

5.2. Erroneamente poi la Corte d'appello non ha riconosciuto la scriminante dello stato di necessità, avendo il Luraghi sottolineato che le uniche volte in cui egli aveva preso lavori senza dire niente ai Barbarò, aveva subito gravi danneggiamenti ai propri mezzi, ragion per cui era stato costretto a pagare il "pizzo", non per ricevere in cambio vantaggi ma per evitare ritorsioni, non potendo neanche rinunciare a lavorare a Buccinasco ed avendo paura di sporgere denuncia.

Ingiustificatamente poi è stata negata l'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91, nonostante il giudice d'appello abbia riconosciuto l'importanza dell'apporto probatorio arrecato dalle dichiarazioni dell'imputato.

5.3. Erroneamente infine è stata applicato il trattamento sanzionatorio più sfavorevole, derivante dalla legge 251/05, sebbene la condotta si sia pacificamente consumata sotto il vigore della precedente normativa e la permanenza sia cessata entro il dicembre 2005, come dimostrato dai colloqui intercorsi tra il Luraghi e la Persegoni e dalla lettera della Srl lavori stradali ai committenti, del marzo 2006, con cui l'imprenditore comunica l'abbandono del cantiere di via Guido Rossa. Conseguentemente avrebbe dovuto essere applicata la pena prevista dall'art. 416 bis cod. pen., nel testo antecedente alla legge 251/05.

6. Barbarò Domenico deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione poiché è del tutto erroneo istituire un collegamento tra l'associazione facente capo ai Papalia e l'associazione contestata nel presente processo. Barbarò Domenico non è stato mai sfiorato dall'indagine a carico dei fratelli Papalia, denominata "Nord-Sud", e il principale collaboratore di giustizia, Morabito Saverio, cardine della predetta indagine, non menziona per nulla il Barbarò, che, negli anni '80, fu imputato con Domenico Papalia -e non con gli altri fratelli- in un processo concernente il reato di associazione a delinquere semplice, conclusosi con assoluzione. È poi indiscutibile il dato relativo alla diversità tra i componenti delle due associazioni: quella giudicata nel processo cosiddetto Nord-Sud e quella oggetto del presente processo. Né sono utilizzabili le risultanze dell'informativa della Guardia di Finanza a carico di Papalia Pasquale, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato mentre Barbarò Domenico ha optato per il rito ordinario. Non esiste d'altronde alcun

dato probatorio da cui possa desumersi che Rocco Papalia abbia impartito dal carcere direttive sui lavori. Anzi, Luraghi Maurizio, che aveva avuto rapporti burrascosi con Rocco Papalia, fino agli anni '90, attivò un' autonoma collaborazione professionale con Domenico Barbaro proprio perché quest'ultimo non voleva aver nulla a che fare con Rocco Papalia. Nè vi sono elementi che denotino contatti di sorta tra Barbaro Domenico e il consuocero Papalia Rocco, nonostante le intercettazioni disposte all'interno della Casa circondariale di Nuoro.

6.1. Ancor meno è stata dimostrata la spendita del nome dei Papalia da parte dei Barbaro, risultando anzi l'esatto contrario dalle dichiarazioni dell'imprenditore Ernesto Giacomel. Anche il teste Rottigni Massimiliano, all'epoca dirigente dei lavori pubblici, ha dichiarato che "nessuno gli aveva fatto il nome di Barbaro". Nemmeno il tecnico Fregoni ha riferito alcunché in ordine alla spendita del nome Papalia. Rimane soltanto il dato, già ritenuto del tutto insufficiente dalla Corte di cassazione, relativo alle chiacchiere di Luraghi, nelle conversazioni con Barbaro Domenico e con il suo collaboratore Egidio Selmi, intercettate.

6.2. La Corte d'appello non ha poi individuato scelte imprenditoriali condizionate dalle asserite intimidazioni provenienti dagli imputati. Il teste Broglia ha infatti smentito l'ipotesi che l'impresa di Barbaro Rosario non avesse la disponibilità di mezzi e di risorse tecniche per svolgere i lavori nel cantiere di Assago e che dunque l'affidamento dell'incarico sia derivato da intimidazioni. Il Broglia ha infatti affermato che la predetta impresa aveva macchinari, attrezzature, camion ed era perfettamente in grado di svolgere i lavori. Anche in relazione al cantiere di via Guido Rossa, non è emersa alcuna condotta dissuasiva nei confronti di altri concorrenti o intimidatoria nei confronti di Pintus o, comunque, degli operatori del consorzio di imprese "Operatori Buccinasco Più". Anche il sindaco di Buccinasco, Carbonera, cercò di frapporre ostacoli all'aggiudicazione non perché l'impresa aspirante aggiudicataria fosse "in odore di mafia" ma perché avrebbe voluto che l'appalto venisse affidato a imprenditori amici suoi. Nessuna anomalia è ravvisabile nemmeno in relazione ai lavori svolti dalla ditta Barassi in Milano, v. Parea, poiché il preventivo presentato dalla "Edilcompany", di Barbaro Salvatore, era più vantaggioso di molti altri preventivi, presentati da altre società. E comunque le dichiarazioni contestate al teste Miragliotta sono inutilizzabili poiché acquisite in un momento successivo alla scadenza del termine di durata massima delle indagini e perciò dichiarate inutilizzabili, con ordinanza dapprima del Gup e quindi del giudice di primo grado.

6.3. Non è stata poi affatto dimostrata la riferibilità agli imputati delle intimidazioni subite dalle persone offese. Nulla si sa infatti in merito alla provenienza e alle ragioni delle intimidazioni subite dal padre del Chiricozzi, risalenti comunque agli anni '80-'90. Analogamente, anche le dichiarazioni di Giacomel ineriscono a eventuali azioni minacciose poste in essere da Rocco

Papalia tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Per quanto attiene poi alle intimidazioni asseritamente subite da Luraghi Maurizio, in relazione ai lavori di v. Guido Rossa, occorre innanzitutto sottolineare che nessuna intercettazione effettuata dopo il 15 gennaio 2006 può essere utilizzata, stante la declaratoria di inutilizzabilità, per mancata tempestiva proroga, pronunciata dal Gup e dal giudice di primo grado. Ad ogni modo, all'epoca in cui sarebbero avvenuti gli episodi in questione (luglio 2006), Barbaro Salvatore e gli altri imputati stavano già lavorando nei cantieri di via Guido Rossa, onde non si comprende come le intimidazioni in questione possano essere state una ritorsione al mancato coinvolgimento nei lavori del predetto cantiere dei Barbaro, i quali, in realtà, stavano già lavorando in loco proprio perché chiamati da Luraghi. Del tutto illogica poi la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla riconducibilità agli imputati dell'incendio dell'autovettura, subito, il 12 ottobre 2003, da Simone Bicchieri, imprenditore che si era aggiudicato i lavori del parco Spina Verde, dal momento che i rapporti con Salvatore Barbaro si erano del tutto chiariti ben otto mesi prima. Nessuna significazione univoca può essere attribuita neanche all'incendio dell'autovettura del sindaco di Buccinasco, Carbonera, avvenuto il 25 marzo 2003, non potendosi istituire alcun collegamento tra i controlli sugli scarichi di materiali, peraltro non inquinanti, e tale episodio, ascrivibile invece alle tensioni provocate dalla discussione sul nuovo piano regolatore. Meno che meno può essere ricondotto agli imputati l'ulteriore incendio occorso ad altra autovettura del Carbonera, il 7 novembre 2005, poiché, in quel periodo, il sindaco aveva subito ulteriori atti intimidatori, in relazione all'esproprio degli orti di Buccinasco, abusivamente occupati da svariati cittadini, alcuni pregiudicati, uno dei quali si assunse infatti la paternità di uno degli atti di minaccia. Nessuna valenza intimidatoria può poi essere attribuita alla telefonata, proveniente dai Barbaro, nei confronti di Broglio Dario, volta a indurre quest'ultimo a pagare alcune somme rivendicate da Luraghi, tant'è che il Broglio non cedette alle richieste e Luraghi dovette adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto preteso. Non è, inoltre, dato comprendere sulla base di quali elementi possano considerarsi riconducibili agli imputati gli attentati subiti dai Guerra, verificatisi in epoca di gran lunga successiva al contratto di subappalto affidato a Salvatore Barbaro. Del tutto inutile, ai fini in disamina, è la testimonianza di Piergiorgio Brambilla. In ordine alla vicenda Magnabosco, occorre rilevare come Luraghi stesso abbia smentito la ricostruzione effettuata sulla base delle intercettazioni espletate, non corroborata nemmeno dalla deposizione del teste Miragliotta. Debole ed equivoca appare anche la riconducibilità agli imputati delle intimidazioni denunciate da Barbara Luraghi. Ingiustificatamente poi la Corte d'appello ha sminuito l'importanza degli episodi di danneggiamento che hanno interessato proprio i mezzi dei Barbaro.

6.4. Irritualmente poi la sentenza impugnata ha utilizzato alcune intercettazioni dichiarate inutilizzabili dapprima dal Gup e quindi dal Tribunale, per violazione dell'art 407 comma 3 cod. proc. pen. (trattasi della conversazione del 12 luglio 2006, n. 18.856 tra Nuraghi e Miceli, riportata nella sentenza di primo grado a pagina 31; della conversazione del 12 luglio 2006 n. 5886, riportata a pag. 161 ss della sentenza di primo grado; della conversazione del 17 marzo 2006 n. 15.169, richiamata a pag. 156 della sentenza di primo grado).

6.5. Circa l'asserita partecipazione al sodalizio mafioso di Barbaro Domenico, la Corte d'appello trascura di considerare che, nel periodo oggetto di investigazioni, quest'ultimo non aveva avuto alcun contatto con Rocco Papalia, nemmeno tramite il figlio Salvatore, e aveva un'attività imprenditoriale separata da quella del figlio, con il quale, a volte, era in contrasto. Barbaro Domenico non compare per nulla in numerose vicende, come quella del parco Spina Verde o quelle inerenti ai rapporti con il comune di Buccinasco; non ha mai partecipato a riunioni in comune; non è mai stato indicato da alcun testimone come soggetto che abbia minacciato, intimidito o preteso di lavorare con la forza e la coercizione. Tutti i testimoni, allorquando avevano fatto riferimento ai Barbaro, avevano escluso di avere mai avuto a che fare con il più anziano. Peraltro la mancata individuazione di reati - fine avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a focalizzare attentamente la posizione di Barbaro Domenico, senza asserirne apoditticamente l'adesione al sodalizio criminoso.

6.6. Anche per quanto attiene alla pena, il giudice di rinvio ha ommesso qualsivoglia valutazione, nonostante i motivi d'impugnazione proposti al riguardo.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La trattazione prenderà le mosse dall'analisi della problematica inerente alla ravvisabilità di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, prospettata nei ricorsi del Miceli e di Barbaro Domenico e Salvatore, che hanno formulato, al riguardo, censure fondate.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato

la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez. U.,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" ,indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente,nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass.Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 , Rv. 251516).

2.Per quanto attiene, in particolare , al giudizio di rinvio, occorre osservare come, nelle ipotesi di annullamento, per difetto di motivazione, come nel caso in disamina, i poteri del giudice di rinvio assumano la massima ampiezza,dovendo lo stesso giudice procedere ad una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie. Egli potrà pertanto pervenire , sulla scorta di argomentazioni diverse ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio, perché spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto enucleabili dalle risultanze processuali, di apprezzare il significato e la valenza dimostrativa di queste ultime e l'attendibilità delle fonti di prova , senza essere condizionato da valutazioni di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità , data la diversità di piani su cui operano le rispettive valutazioni e l'estraneità della Corte di cassazione al compito di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito. Rimane però preclusa al giudice di rinvio la possibilità di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte regolatrice ( Sez IV 21-6-05 n. 30422 rv n. 232019). La Corte di cassazione , infatti, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione . Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un 'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato annullato ,è tenuto a giustificare

il proprio convincimento secondo i parametri implicitamente o esplicitamente enunciati nella sentenza di annullamento, dovendo comunque evitare di riprodurre i vizi della motivazione rilevati nel provvedimento annullato ( Sez I 15-1-2007 n. 7963, rv n. 236242).

2.1. Nel caso di specie, l'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità, in merito alla sussistenza di una vera e propria associazione e di una associazione di tipo mafioso; e poi in ordine al ruolo rivestito da ciascun imputato.

3. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; c) l'indeterminatezza del programma criminoso. Questo requisito non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un'unica tipologia, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo (Cass. Sez 6, 14-6-1995, Montani, Cass. pen. 1997,398). Sul versante dell'elemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale ( Cass. Sez. 6, 12-2-1986, Fois, Giust. pen. , 1984 , II , 562; Sez. 1, 15-11-1983, Casini , Giust. Pen. 1984,II,649).

3.1. In quest'ottica, il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti ( Cass. 5-5-1995, Correnti , Rv. 201907; Cass 5-12-1994, Semeraro , Rv. 200683; Cass. 15-10-1990 ,Rv. 185841). Nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo è finalizzato

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or 'Gh'. The second signature is a more complex, flowing cursive signature.

all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. 5, n.42635 del 4-10-2004, Rv. 229906; Sez 1, n. 30118 del 6-6-2003, Rv.225037; Cass. 31-5-1995 Barchiesi , Rv. 202192; Cass. 12-5-1995,Cotinovis,Rv.201541;Cass.22-9-1994, Platania, Rv. 199581).Nel delitto associativo è dato dunque riscontare un vincolo a carattere stabile e permanente , con il quale tre o più persone si predispongono , dando vita ad un minimo di organizzazione strutturale , alla commissione di una serie indeterminata di delitti , nella consapevolezza , da parte dei singoli associati,di far parte di un sodalizio criminoso durevole e con la disponibilità ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune , anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati ( Cass. 31-5-95 Barchiesi , rv 202192; Cass. 12-5-95, Cotinovis , rv 201541; Cass. 22-9-94 , Platania , rv 199581).Deve pertanto potersi riscontrare una predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale;la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma (Cass. Sez 1, 22-2-1979, Pino, Giust. Pen.1980, II, 162;Sez 1, 22-4-1980, Venditti , Giust.pen., 1981, II, 483; Sez II, 11-2-1981,D'Ammora, Giust. Pen. 1982, II,1156) nonché l'esistenza di un vincolo che permane, al di là degli accordi particolari , relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi ( Cass. , Sez 1, 12-11-1990 , Giardina, Riv. pen. 1991,371): connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e , viceversa , connaturali all'esistenza del reato associativo.

3.2.L'associazione a delinquere di tipo mafioso presenta gli ulteriori elementi,di carattere specializzante, inerenti alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass., Sez 1, 9-6-1983 , De Maio , Giust. pen. 1984 , II, 144; Cass. Sez 1, 30-1-1984, Scarabaggio , Giust. pen. 1985 , II, 725; Cass. , Sez. 1 , 5-3-1987 , Ferrentino , Giust. pen. 1988, II, 93); e al metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L'associazione si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività



economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere ex art 416 cp ma non quella di tipo mafioso (Cass. , Sez 1 16-10-1990, Andraous , Rv. 186119; Sez 1 29-1-1988, Caccamo , Cass. pen. 1990 , 28; Sez. 5, 16-6-2000 , Chiovaro, Rv. 217734; Sez. 5, 11-12-2000, Fanara , Cass. pen. 2002,2094).

3.1. In questo contesto, rilevanza centrale assumono gli episodi relativi alle azioni intimidatorie, attraverso i quali asseritamente si esplicava l'agire del sodalizio dei "Barbaro". Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che esse non hanno formato oggetto di autonoma contestazione agli imputati. E ciò appare in netta antitesi rispetto all'asserto relativo alla riconducibilità dei predetti atti intimidatori al sodalizio in esame. A sostegno di tale assunto, la Corte d'appello cita le dichiarazioni del teste Chiricozzi , che però riguardano fatti risalenti al 1983. Analogamente, quanto riferito dall'imprenditore Ernesto Giacomel inerisce ad accadimenti verificatisi alla fine degli anni '80 e agli inizi degli anni '90. Nessun elemento di sufficiente spessore probatorio viene poi menzionato dalla Corte d'appello a sostegno dell'affermazione relativa alla riconducibilità agli imputati dell'incendio dell'autovettura di Simone Bicchì , avvenuto il 12 ottobre 2003. Né la Corte d'appello specifica quali siano stati i contenuti dei colloqui telefonici con i Barbaro, riferiti dal teste Brogna, e se a quest'ultimo siano state rivolte minacce. Nemmeno la Corte territoriale indica gli elementi sulla base dei quali abbia ritenuto di riconnettere l'incendio all'automobile del Carbonera, verificatosi il 7/11/2005, e la minaccia perpetrata recapitando a quest'ultimo una busta contenente la sua fotografia e un proiettile, ad un'azione di contrasto, da parte del sindaco, al clan Barbaro, all'infuori di un'intervista, rilasciata due settimane prima, nella quale il Carbonera denunciava l'infiltrazione della criminalità organizzata nel suo territorio ed, in particolare, nel settore del movimento terra. D'altronde la stessa Corte d'appello evidenzia che il blocco del camion dei Barbaro, da parte del sindaco, era avvenuto circa due anni prima. Così come il giudice a quo ammette che i lavori affidati dall'imprenditore Brambilla alla "Edil Company" srl non erano di rilevanti dimensioni, onde non si comprende come si concili questa affermazione con



l'asserto secondo cui l'"Edil company" non aveva mezzi adeguati per la commessa.

3.2. Anche in merito alla problematica concernente la spendita del nome Papalia, risulta apodittica l'affermazione secondo la quale non occorre una specifica spendita del nome, dal momento che "la realtà era così palese da potersi pretendere dalle difese addirittura una solida prova in contrario", poichè tutti, in quella zona e in quel settore economico, ricordavano e avevano giustificati timori. Bastava, a dire del giudice a quo, presentarsi come diretti successori dei ben noti padri o padrini. A giustificare tale conclusione non possono certo essere sufficienti le generiche frasi di Giacomel, secondo cui i Barbaro- Papalia "era meglio averli amici che nemici" e "A Barbaro non fanno mica scherzi. Agli altri li fanno diventare pazzi". Anche la circostanza che nella famiglia Barbaro vi fossero la figlia e il nipote di Rocco Papalia e che Barbaro Salvatore fosse il genero di quest'ultimo è insufficiente a giustificare la conclusione secondo cui la semplice presentazione dei membri del sodalizio suscitava "viva preoccupazione", anche perché il giudice a quo precisa che la consorteria Barbaro- Papalia aveva operato nel territorio di Buccinasco in epoca assai risalente (anni '60-'70). La Corte territoriale non spiega poi sotto quale profilo elementi a sostegno dell'ipotesi relativa al perdurare, nella zona, della "fama criminale" della famiglia Papalia dovrebbero derivare dalla vicenda relativa alla ristrutturazione di una villa sequestrata a questa famiglia, atteso che, dopo che la prima gara era andata deserta, si procedette ad emanare un bando successivo, al quale risposero alcune imprese e vi fu una regolare aggiudicazione dei lavori. Né può assumere concreta valenza probatoria, al riguardo, quanto riferito dal teste Chiricozzi, essendo stato già chiarito che questi ha depresso in merito ad attentati subiti dal padre negli anni '80 e '90.

3.3. Anche sul versante dell'individuazione delle intimidazioni condizionanti l'agire degli imprenditori- vittime, sono da registrarsi incongruenze motivazionali. Come nulla più che una personale congettura, come ammesso dallo stesso teste Broglia, si configura l'asserto formulato da quest'ultimo, secondo cui tutti gli imprenditori, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si "tiravano indietro", per paura di ritorsioni sui macchinari ad opera dei Barbaro. Nessun elemento menziona poi la Corte d'appello a sostegno dell'assunto che l'appalto concernente i lavori di v. Guido Rossa sia

stato aggiudicato all'impresa di Luraghi per ragioni connesse alla "fama criminale" dei Barbaro anziché per altri motivi, che la stessa Corte d'appello adombra allorché dà atto delle discussioni tra Pintus e Luraghi in merito alla "maggiorazione" da apportare e alle modalità con cui ricondurla a standard accettabili da parte della committenza. In antitesi poi con il ruolo di soggetto intimidito ascritto dal giudice a quo al Pecchia è la circostanza, evidenziata dalla Corte d'appello, secondo cui quest'ultimo addirittura consigliò i Barbaro al Barassi, per l'esecuzione dei lavori di movimento terra.

4. Il giudice a quo non ha dunque fornito congrua risposta ai quesiti posti dalla pronuncia rescindente in merito alla natura e alla portata dei legami tra le famiglie Barbaro e Papalia; alle concrete modalità della spendita del nome di quest'ultima famiglia, da parte degli imputati; alla puntuale individuazione delle attività che, per il prezzo conseguito e le modalità di acquisizione, si siano caratterizzate per anomalie, a loro volta dimostrative di scelte effettuate da altri imprenditori (vittime), perché intimiditi dagli imputati; alla riferibilità delle condotte di intimidazione a questi ultimi. Non potrebbe, d'altronde, sostenersi, al riguardo, che una considerazione complessiva ed unitaria degli elementi evidenziati dalla Corte territoriale potrebbe portare ad una conclusione positiva in merito alla ravvisabilità, nel caso di specie, di un'associazione a delinquere di tipo mafioso. Tale asserto vale infatti a trasporre la problematica sul terreno della prova logica. Si tratta infatti di inferire da un fatto noto un fatto ignoto, sulla base di regole di comune esperienza, secondo lo schema del sillogismo giudiziario, previsto dall'art. 192, comma, 2 cod. proc. pen. (Cass. 21-12-1999, Widman, rv. n. 215343). Quest'ultima norma, infatti, pur non esigendo che gli indizi siano più di uno, richiede che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, allorché nessuno di essi, isolatamente considerato, consenta di risalire al fatto ignoto (Cass 26-4-1996, Piscopo, Rv. 206960). D'altronde, il metodo di lettura unitaria e globale dell'intero compendio probatorio, da adottarsi nella prospettiva della valutazione della prova indiziaria, non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, nella propria valenza epistemica e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva complessiva, tendente a porre in luce le connessioni tra i vari elementi



indiziari e il convergere di essi nella medesima direzione dimostrativa ( Sez. Un. 12-7-2005 , n. 33748, Mannino , rv. n. 231678) .Tale convergenza- e dunque l'inferenza dal fatto noto al fatto ignoto- avviene per il tramite delle c.d. "massime di esperienza". Come è noto , una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale , indipendente dal caso concreto , fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse , e valevole per nuovi casi ( Cass Sez. VI 7-3-2003, n. 31706 , Abbate , rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo,dall'esperienza comune , che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune ( common sense presumptions ) , enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti , che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi .Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza ,che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto , purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Il controllo di legittimità del ragionamento giudiziale deve dunque investire non soltanto la coerenza logica ab intrinseco delle argomentazioni giustificative e cioè la congruenza interna della motivazione , ma anche la base giustificativa della premessa maggiore del sillogismo giudiziario , la cosiddetta "giustificazione esterna". Alla Corte di cassazione è dunque attribuito il compito di controllare la razionalità degli asserti giustificativi inerenti ai dati probatori assunti dal giudice di merito come base del ragionamento, alle inferenze formulate ed ai criteri che supportano il risultato conclusivo . La Corte regolatrice non può certamente sostituire una propria legge di copertura a quella postulata dal giudice di merito ma deve verificare , sotto il profilo della logicità della motivazione, la razionale plausibilità dell'argomentazione, al fine di controllare la validità delle inferenze che la compongono e di giustificare , in termini di coerenza logica , la statuizione conclusiva. Ne deriva che la



doglianza di illogicità può essere proposta laddove vengano adottate , come premesse , delle affermazioni scarsamente plausibili; oppure qualora si scelga una ipotesi ricostruttiva del fatto intrinsecamente incoerente ovvero connotata, come nel caso in disamina, da un alto coefficiente di opinabilità oppure contrastante con altre ipotesi caratterizzate da un elevato grado di plausibilità logica, sì da relegare l'ipotesi prescelta in un ristretto ambito probabilistico o da collocare l'assunto accusatorio al di sotto del limite del ragionevole dubbio, nella prospettiva della mera congettura ( Cass 22-10-1990 , Grilli , Arch n. proc. pen. 1991 , 469).

5. Più in generale , occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria , qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiate nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria , volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima , derivanti, ad esempio , da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa , o estrinseci , in quanto connessi, come nel caso sub iudice, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità ( Cass., Sez 1, n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507) . Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità , in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione , nella fattispecie concreta , risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana ( Sez 1 n. 17921 del 3-3-2010 , Rv. 247449 ; Sez. 1 n. 23813 dell' 8-5-2009 , Rv. 243801 ; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008 , Rv. 240763) . La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che , laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta , in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa ( Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011 , Rv. 250903 ; Sez 4, n. 48320 del 12-11-2009 , Rv. 245879 ) . Obbligo che , nel caso sub iudice , non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, la quale , sulla base dei criteri appena esposti, avrebbe dovuto ricostruire , con precisione ,




l'accaduto , in stretta aderenza alle risultanze processuali e verificare se queste ultime , valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale , potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente , di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale ( Cass. 25-6-1996, Cotoli , Rv. 206131), ,facendo uso di massime di esperienza consolidate e affidabili.

6. Analoghe considerazioni attengono all'individuazione dei ruoli ricoperti, nell'ambito della vicenda sub iudice , da ogni singolo imputato. Per nulla focalizzata è infatti la figura di Miceli, onde non è dato individuare elementi di consistente spessore probatorio a sostegno dell'asserto relativo alla sua appartenenza al sodalizio criminoso , che possano altresì lumeggiare adeguatamente il ruolo asseritamente esplicito, in seno alla compagine, dall'imputato e il contributo causale da lui offerto all'associazione. Il secondo motivo del ricorso del Miceli va quindi accolto.

7. Così come deve essere accolto il sesto motivo del ricorso di Barbaro Domenico. La figura di quest'ultimo non è infatti sufficientemente focalizzata dal giudice a quo , il quale fa spesso riferimento genericamente ai "Barbaro", senza differenziare il ruolo del padre da quello del figlio. Occorre viceversa una specifica analisi delle risultanze processuali a carico di ogni singolo imputato, che approdi ad un apparato giustificativo del decisum non ridotto alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite ma caratterizzato da una sintesi logica del materiale probatorio disponibile, che consenta di dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive ( Sez. 6 ,n. 34042 del ' 11-2-2008, Napolitano). Tanto più che, nel caso in disamina, l'approfondimento della figura di Barbaro Domenico potrà fornire lumi anche in merito alla problematica inerente all'effettivo rapporto di continuità tra la consorteria dei Papalia e l'asserita consorteria Barbaro.

8. Fondato è anche il ricorso di Luraghi Maurizio. Per quanto riguarda quest'ultimo, la motivazione è infatti contraddittoria. Come è noto, il vizio di contraddittorietà della motivazione può derivare sia da discrasie intrinseche al discorso giustificativo ed essere pertanto desumibile dal testo del provvedimento impugnato, costituendo uno dei profili di esplicazione del più generale vizio di illogicità ( Cass., Sez. 5, n. 5678 del 17-1-2005, Rv. 2307449) ; sia da un contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali versate in atti. In questa sede, viene in



rilievo il primo profilo. In quest'ottica, dunque, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre allorchè sia riscontrabile nell'apparato giustificativo del provvedimento in esame un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto ( Cass. Sez 1, n. 6821 del 31-1-2012 , Rv. 252430), sì da determinare una deviazione dal principio basilare della logica ,che è appunto quello di non contraddizione, di spessore tale da inficiare l'architettura logica del discorso motivazionale ( Cass. ,Sez 2 ,n.19584 del 5-5-2006,Rv. 233774). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sostenuto che Luraghi era senz'altro il più frequente soggetto passivo degli "avvertimenti". In particolare, nel luglio 2006,allorchè egli stava effettuando dei lavori, da lui intrapresi senza dir niente ai Barbaro, aveva subito la devastazione dei suoi mezzi meccanici, in due cantieri diversi. Egli -precisa la Corte d'appello-era imprenditore colluso ma di spendibile facciata, da tenere sempre sotto pressione, per avvalersene come indispensabile collaboratore, il più possibile assoggettato e ubbidiente, anche se con un suo tornaconto. In particolare, nei rapporti con Salvatore Barbaro prevaleva l'atteggiamento da boss di quest'ultimo, che tendeva all'assoggettamento di chi gli stava vicino. In particolare, la Corte d'appello riporta un colloquio tra Luraghi e Selmi, in cui il primo manifesta apertamente la propria esasperazione per i danneggiamenti subiti e il proposito di denunciarli alla Digos. Ed espressamente il giudice a quo qualifica il Luraghi come soggetto costretto e spremuto, fino al fallimento e alla bancarotta, dai sodali della 'ndrina Barbaro-Papalia, ai quali, in passato, aveva pagato indebitamente 180 milioni, ipotecando la sua casa; ed attualmente dava un fiume di danaro, in parte per un errato calcolo di convenienza,in parte perché ormai non poteva farne a meno. Tali affermazioni sono in antitesi con l'asserto inerente alla partecipazione all'associazione mafiosa,da parte del Luraghi , sembrando far riferimento più ad una posizione di vittima che di sodale. E' infatti certamente possibile che anche nei confronti di un associato vi siano atti di intimidazione. Tuttavia, se è proprio quest'ultimo ad essere il "più frequente soggetto passivo degli avvertimenti" e a riportare i pregiudizi appena indicati, si rende necessaria una più approfondita analisi del ruolo dell'interessato e dell'articolarsi dei rapporti con l'associazione, non potendo ritenersi che il giudice di rinvio abbia assolto all'obbligo di esperire un iter motivazionale diverso da quello del provvedimento annullato ed esente dalle aporie logiche e dalle lacune motivazionali , a suo tempo rilevate ( Cass. 10-2-1998 , Scuotto , Cass. pen 1999 , 1156).



9. Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alla decisione attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della correttezza logica; sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ( Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767).

La Corte d'appello dovrà dunque riesaminare due punti focali: a) l'esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso; b) il ruolo di ogni singolo imputato. 10. I vizi sin qui evidenziati impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano. L'effetto rescindente di quest'epilogo decisorio rende ultronea la disamina del primo motivo di ricorso.

PQM

ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO.

Così deciso in Roma , all 'udienza del 22-1-2015 .